

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l'articolo 62 – quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

**VISTO** che all'articolo 62 – quater, comma 5 bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è previsto che *“Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.”*;

**VISTA** la determinazione direttoriale prot. n.92923/RU del 29 marzo 2021 con cui è stata fornita la disciplina delle modalità e dei requisiti per l'autorizzazione alla vendita dei pli, in attuazione della novella legislativa sopra richiamata;

**VISTI**, in particolare, gli artt. 1 e 2 della richiamata determinazione direttoriale recanti, rispettivamente, la disciplina dei requisiti soggettivi dei soggetti autorizzati nonché dei contenuti dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione;

**VISTI**, altresì gli art. 10 e 12 della citata determinazione, recanti disposizioni in materia di rinnovi e di individuazione del regime transitorio applicabile;

**RILEVATO**, al riguardo, che la determinazione direttoriale prot. n. 92923/RU del 29 marzo 2021 prevede, in attuazione del citato art. 62 quater comma 5 bis, nuovi e più restrittivi requisiti in materia di condizioni necessarie ai fini del rilascio/rinnovo dell'autorizzazioni in parola;

**IL DIRETTORE GENERALE**

**CONSIDERATA** la necessità di garantire il rispetto dei principi ordinamentali di correttezza, buona fede e ragionevolezza dell'azione amministrativa, nonché di tutela del legittimo affidamento, con particolare riferimento ai soggetti già titolari di autorizzazione sulla base della pregressa disciplina di cui alla determinazione direttoriale prot. n. 47885/RU del 16 marzo 2018;

**CONSIDERATA**, inoltre, la necessità di garantire la continuità e funzionalità della rete di vendita al dettaglio dei prodotti liquidi da inalazione, anche tenuto conto dei possibili pregiudizievoli effetti di una contrazione della stessa su tutta la filiera distributiva oltre che sulle entrate erariali;

**CONSIDERATI**, inoltre, i contenziosi giurisdizionali pendenti in ordine alle predette questioni;

**RITENUTO**, pertanto, necessario prevedere, con riferimento ai soggetti già autorizzati sulla base dei requisiti previsti dalla pregressa disciplina, la prosecuzione dell'attività esclusivamente per la durata residua dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione dei nuovi requisiti in sede di rinnovo;

**RITENUTO**, pertanto, necessario emanare, sulla base di quanto precede, apposita determinazione direttoriale a parziale modifica di quanto già disposto all'art. 12 comma 2 della menzionata determinazione direttoriale prot. n.92923/RU del 29 marzo 2021;

**IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA****ARTICOLO 1**

Per i soggetti già autorizzati alla distribuzione al dettaglio dei prodotti liquidi da inalazione, i requisiti *ex novo* previsti – in attuazione dell'art. 62 quater comma 5 bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - dall'art. 1 della determinazione direttoriale prot. n.92923/RU del 29 marzo 2021 in senso difforme da quelli previsti nella pregressa disciplina di cui alla determinazione direttoriale prot. n. 47885/RU del 16 marzo 2018, non trovano applicazione esclusivamente per la durata residua del rapporto autorizzatorio, ferma restando la rilevanza degli stessi in sede di rinnovo.

1. La presente Determinazione Direttoriale è pubblicata, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Marcello Minenna